

AVV. VINCENZO CAPUANO

Via A. Depretis n. 19 -80133- Napoli

Tel. fax 081/19331149

Avviso ai sensi dell'ordinanza n. 426/2019 del 07.03.2019, emessa dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania- Napoli- Sezione IV- nel procedimento R.G.

n. 484/2019

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

TAR CAMPANIA- Napoli - Sezione IV- R.G. n. 484/2019

– Udiienza Pubblica del 06.11.2019

2. Nome del ricorrente:

CANNAVALE ELENA

3. Indicazione dell'Amministrazione intimata:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché Ufficio Scolastico

Regionale della Campania;

4. Sunto dei motivi del ricorso

Annullamento previa sospensione dell'efficacia

1) del provvedimento pubblicato il 07/12/2018, Registro Ufficiale U.0029567, da parte del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale della Campania, di approvazione della graduatoria di merito concernente il concorso per titoli ed esami indetto con DDG n. 85 del 01/02/2018 per le classi A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – e A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, per le regioni Campania e Molise, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 69 in luogo di 87;

2) del decreto pubblicato il 24/10/2018 prot. n. 25878;

3) di ogni altro atto connesso, consequenziale o comunque presupposto, anche di estremi e data sconosciuta, avverso i quali si riservano motivi aggiunti.

5. Indicazione dei controinteressati:

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A012-DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

173 AMETRANO IDA 27/05/1967 NA 27 59,9 86,9

174 DI SPIRITO ALESSANDRO 14/04/1985 SA 30 56,7 86,7

175 MAISANO MARILENA 23/02/1978 NA 28 58,6 86,6 *

176 DELLA RATTA ROSANNA 12/01/1974 BN * 38 48,6 86,6 *

177 MICCOLI PAOLO 19/10/1988 NA 36 50,6 86,6

178 LANDOLFI LAURA 19/10/1982 NA 37 49,5 86,5 *

179 BOEMIO GAETANA 06/06/1983 NA 30 56,5 86,5

180 RISPOLI MARIA CRISTINA 09/10/1987 CE 30 56,3 86,3

181 DEL POZZO IDA 23/01/1977 SA * AE 38 48,1 86,1

182 PALUMBO LIBERATA 03/10/1974 SA 36 50 86 *

183 AIELLO LAURA 21/05/1974 NA 30 56 86 *

AVV. VINCENZO CAPUANO*Via A. Depretis n. 19 -80133- Napoli**Tel. fax 081/19331149*

184 GARGIULO IONE 18/10/1971 SA 26 60 86
185 MONTUORO ADELAIDE 27/03/1982 NA 34 51,9 85,9
186 CECERE IVANA 09/08/1982 CE 40 45,8 85,8
187 MANZI PASQUALINA 05/02/1982 NA 38 47,7 85,7
188 LAMBERTI TERESA 21/10/1975 SA 40 45,6 85,6
189 LONGOBARDO ROSSELLA 10/10/1981 NA 36 49,5 85,5
190 MONTUORI ALESSANDRA 19/09/1988 NA 37 48,4 85,4
191 ROMANO ANNA 21/04/1978 CE 32 53,3 85,3
192 PISCITELLI PASQUALE 26/04/1977 CE 38 47,2 85,2
193 LEGNO CONCETTA IMMACOLATA 30/06/1981 NA 32 53,1 85,1 *
194 D'ARI DANIELE 05/11/1984 NA 36 49,1 85,1
195 LASCO GIUSTINA 04/03/1974 CE 25 60 85 *
196 CASTORI LOREDANA 02/05/1968 SA 35 50 85 *
197 TIERNO PATRIZIA 09/04/1966 SA 25 60 85 *
198 AMENDOLA CATERINA 23/06/1986 CE AE 40 45 85 *
199 MARESCA MARIA 12/09/1973 SA 25 60 85
200 MILLER SILVIA 17/03/1979 NA 32 52,9 84,9
201 SISMUNDO MARIALUISA 30/06/1978 NA 30 54,8 84,8
202 DE ROSA MARIA 18/02/1983 AV 40 44,6 84,6
203 MICILLO ELENA 29/05/1989 NA 40 44,5 84,5
204 PISCOPO CARMELA 09/07/1966 CE * 38 46,4 84,4 *
205 MANDICI VALENTINA 12/02/1982 NA 32 52,4 84,4 *
206 CAPUTANO ANNA ELENA 16/06/1985 SA 34 50,4 84,4
207 SALDAMARCO MONICA 13/10/1970 NA 28 56,1 84,1
208 CIRILLO RAFFAELLA 09/01/1976 CE 24 60 84 *
209 SCARPATI BARBARA 09/08/1975 NA 24 60 84 *
210 POSTIGLIONE ANGELA 04/06/1973 SA 24 60 84 *
211 D'ETTORE RAFFAELLO 26/05/1977 NA 24 60 84 *
212 GALASSO ANITA 04/07/1978 NA * 24 60 84 *
213 MAZZA MARIA 02/12/1978 SA 24 60 84 *
214 AMATO ADELE 21/10/1969 CE 24 60 84
215 CUPITÒ MARIA ROSA 30/11/1980 VV 35 48,9 83,9
216 GIOCONDI ELENA 26/05/1974 CE 38 45,8 83,8
217 CIROTTO CARMELA 26/05/1984 NA 34 49,7 83,7
218 PORZIO ELVIRA 04/04/1974 NA 40 43,6 83,6
219 STANZIONE FRANCESCA 08/08/1974 NA 28 55,5 83,5
220 PETRIZZO MARIA GRAZIA 13/04/1973 SA 30 53,4 83,4
221 PARASCANDOLO MARIA 14/05/1979 NA 38 45,2 83,2
222 DI CAPRIO ROBERTA 28/12/1979 VB 37 45,9 82,9
223 BOTTI PIER MAURO 25/11/1979 SA 28 54,6 82,6
224 DELLO IACONO EMMA 24/02/1986 NA 32 50,5 82,5
225 ANNUNZIATA SONIA 20/07/1976 NA 38 44,4 82,4
226 ADDEO ROSA 29/12/1980 AV 40 42,3 82,3 *
227 RENNA MARIA GORIZIA 03/10/1989 AV 38 44,3 82,3 *
228 LORIA ANTONELLA 05/07/1968 NA 25 57,3 82,3
229 LEONE GIUSEPPE 27/10/1976 CE 38 44,2 82,2
230 BRUNACCINI ANNUNZIATA 14/11/1979 NA 35 47,1 82,1 *
231 LOVITO ALESSANDRA 16/01/1985 SA 40 42,1 82,1
232 PERILLI CONCETTA 22/10/1980 PZ 22 60 82 *
233 FIORDALISO ORTENSIA AMALIA LUCIA 15/02/1981 LT 22 60 82 *
234 DI IESU ANTONELLA 26/03/1974 AV 22 60 82 *
235 NIGLIO PAOLA 01/08/1971 SA 22 60 82
236 CICCARELLI MARIAROSARIA 03/07/1979 NA * 28 53,6 81,6 *
237 GIUGLIANO IMMACOLATA 27/05/1979 NA 38 43,6 81,6
238 MOCERINO PATRIZIA 18/05/1979 NA 38 43,4 81,4
239 AVERSANO ADELAIDE 11/09/1986 NA 38 43,3 81,3
240 GRAZIANO MARCELLA 17/05/1979 AV 32 49,1 81,1 *

AVV. VINCENZO CAPUANO

Via A. Depretis n. 19 -80133- Napoli

Tel. fax 081/19331149

241 PIRONTI MARIA LUISA 14/12/1976 SA 24 57,1 81,1 *
242 BRIGNOLI IMMACOLATA 08/12/1974 BN 40 41,1 81,1
243 IANNIELLO RACHELE 02/04/1974 NA 32 49 81
244 LIVIERA ZUGIANI FEDERICA 22/01/1986 NA 38 42,7 80,7
245 PEPE DENISE 12/02/1978 SA 30 50,3 80,3
246 DI MATOLA ANNA 10/04/1968 NA 40 40,2 80,2
247 GRAZIANO CRISTIAN 03/02/1978 NA 32 48,1 80,1 *
248 PICARIELLO ELVIRA 05/03/1978 AV 35 45,1 80,1 *
249 MANNO ROSSELLA 29/08/1982 AV 35 45,1 80,1
250 PAGANO RITA 29/03/1975 SA 20 60 80 *
251 TARALLO LUIGI 20/07/1976 NA 20 60 80 *
252 BUONCERVELLO ANNA 18/03/1977 AV 20 60 80
253 IZZO CONCETTINA 05/11/1962 NA * 28 51,9 79,9
254 ARGENTIERE ADRIANA 09/05/1979 NA 40 39,8 79,8
255 GIUDICE GINA 04/12/1981 SA 34 45,7 79,7
256 STELLATO TIZIANA 15/10/1976 CE 30 49,5 79,5 *
257 CAPUANO NADIA 24/01/1989 CE AE 36 43,5 79,5 *
258 TUCCILLO ANGELA 29/01/1976 NA 24 55,5 79,5
259 PARLAPIANO MANUELA 20/02/1989 CE 35 44,4 79,4 *
260 PAPARO MARIA 16/04/1971 NA 37 42,4 79,4
261 CARRELLA CRISTINA 07/04/1982 AV 32 47,3 79,3 *
262 BUDETTA CLARA 12/04/1987 SA 38 41,3 79,3
263 DIANA PATRIZIA 08/07/1975 NA 30 48,9 78,9
264 FERESIN CAROLINA 09/08/1980 NA 36 42,8 78,8
265 BANCONE MARIANGELA 23/08/1980 AV * 33 45,6 78,6 *
266 D'ANIELLO NATALIA 15/04/1972 CE 28 50,6 78,6
267 VIGLIOTTA DIANA 26/09/1975 CE 32 46,5 78,5 *
268 PICARDI MARIA ROSARIA 07/04/1974 SA 35 43,5 78,5 *
269 FATIGATI IMMACOLATA 15/12/1979 CE 38 40,5 78,5
270 GRECO ANNAPAOLA 06/12/1967 NA 38 40,4 78,4
271 MASSARO EMMA 28/09/1988 CE AE 40 38,3 78,3 *
272 FONTANA ROSA 30/07/1964 ESTERO 24 54,3 78,3
273 GRATO ORNELLA 21/03/1976 NA 26 52,2 78,2
274 RUSSO FILOMENA 10/11/1973 CE 18 60 78 *
275 RANIERI ANTONIETTA 17/02/1974 NA 18 60 78 *
276 SETTESOLDI MARINA 21/07/1974 NA 18 60 78 *
277 PARISI MARIA 24/04/1974 NA 18 60 78
278 MINICOZZI MARIA CRISTINA 07/12/1967 BN 34 43,9 77,9 *
279 ALFANO LUCIA 03/01/1978 NA 35 42,9 77,9
280 GRIMALDI ASSUNTA 15/05/1978 NA 38 39,8 77,8
281 PARMENTOLA ALESSANDRA 08/01/1982 NA 25 52,7 77,7
282 LOMBARDI BERNARDINA 03/12/1978 NA * 36 41,6 77,6
283 POLITANO CAROLINA 24/10/1961 NA 36 41,5 77,5
284 VITRANO TIZIANA 16/12/1973 CE 35 42,4 77,4
285 PEPE ANNA RITA 19/05/1973 SA 26 51,2 77,2 *
286 FEDELE GIUSEPPINA 23/03/1983 NA 34 43,2 77,2
287 MALLARDO MADDALENA 26/05/1980 NA 28 49,1 77,1
288 BONACCI MARIA ANTONIETTA 24/10/1964 CE 20 57 77
289 PASCIA MICHELA 25/08/1973 NA 24 52,7 76,7
290 LAURIA STEFANIA 02/08/1980 AV 34 42,6 76,6
291 SCALA VIRGINIA 03/01/1987 SA 38 38,5 76,5
292 PEPE MARIANNA 26/06/1978 SA 32 44,2 76,2
293 IMPERATORE MATILDE 24/10/1978 NA 32 44,1 76,1 *
294 ANDREOZZI FRANCESCA 06/12/1965 CE 27 49,1 76,1 *
295 FERRIGNO MADDALENA 21/04/1982 SA 32 44,1 76,1
296 PELLECCIA ANNARITA 25/06/1971 NA 28 48 76 *
297 CATAPANO IMMACOLATA 30/03/1961 NA 33 43 76

AVV. VINCENZO CAPUANO*Via A. Depretis n. 19 -80133- Napoli**Tel. fax 081/19331149*

298 TRINCHESE FELICIA 04/09/1976 NA 34 41,8 75,8
299 FEDERICO VERONICA 21/10/1988 SA 33 42,7 75,7
300 PARENTE GRAZIA 05/05/1983 NA 38 37,6 75,6
301 NAPOLITANO LUCIA 12/02/1980 NA 29 46,4 75,4
302 DI FRUSCIA DANIELA 04/04/1972 FR 22 53,1 75,1
303 CATALDO IDA 18/07/1974 NA 30 45 75 *
304 SALDAMARCO MARIA IMMACOLATA 14/04/1988 CE 33 42 75
305 SUPINO GELSOMINA 11/07/1975 AV 28 46,9 74,9 *
306 BELGIO NADIA 03/04/1984 SA 32 42,9 74,9
307 PEPE MARIAROSARIA 17/05/1988 SA 36 38,8 74,8 *
308 GIUDICEPIETRO LOSANNA 02/09/1981 NA 34 40,8 74,8 *
309 SANTILLO MARIAROSARIA 10/05/1974 BN 24 50,8 74,8
310 FERRENTINO MARIASSUNTA 15/12/1988 NA 32 42,7 74,7 *
311 MESSINA MARIA MADDALENA 17/02/1959 CE 30 44,7 74,7
312 VALLEFUOCO ANTONIETTA 03/05/1982 NA 37 37,6 74,6
313 CASTIELLO VALENTINA 20/03/1980 NA 22 52,4 74,4 *
314 RONCHI NICOLA 17/07/1985 CE 28 46,4 74,4
315 ESPOSITO CONCETTA 20/01/1970 NA 30 44,3 74,3
316 MONTE ROSANNA 09/06/1971 NA 36 38,1 74,1
317 CALIGIURI GIOVANNA 09/03/1983 CS 35 38,8 73,8
318 D'AURIA ROSARIA 25/03/1968 NA 35 38,7 73,7 *
319 DI MAIO VALENTINA 01/10/1984 NA 34 39,7 73,7
320 GRASSO VIRGINIA 27/04/1976 NA 22 51,6 73,6
321 NIGRO GIUSEPPINA 21/10/1974 AV 37 36,4 73,4
322 DI TELLA ADRIANA 20/07/1981 CE 38 35,3 73,3 *
323 PASCARELLA ANNA 08/03/1967 CE 28 45,3 73,3
324 MANZO ROSALIA 14/05/1981 NA 34 39,2 73,2
325 SABATINO IDA 19/10/1983 CE 34 39,1 73,1 *
326 VIGONE ROSA MARIA 27/03/1982 NA 40 33,1 73,1
327 LOPEZ EMANUELA 12/04/1977 NA 32 41 73
328 MAISTO DONATELLA 05/03/1975 NA 18 54,9 72,9
329 VARRIALE ANTONIO 25/07/1980 NA 38 34,8 72,8
330 BELLO FERNANDA 28/05/1958 SA 30 42,6 72,6
331 GENTILE ANNA MARIA 27/10/1981 SA 30 42,5 72,5 *
332 AMMENDOLA LOREDANA 17/03/1975 NA AE 38 34,5 72,5
333 VINDIGNI MATILDE 13/10/1977 FR AE 35 37,4 72,4
334 LAURENZA CARMELA 22/04/1982 UD AE 25 47,3 72,3 *
335 AMORETTI ROSA 16/10/1985 NA AE 31 41,3 72,3 *
336 MINIERI GIUSEPPINA 05/07/1985 NA 38 34,3 72,3 *
337 SIMEOLI VINCENZA 13/06/1976 NA 36 36,3 72,3
338 CARRELLA TERESA 24/08/1975 SA 38 34,2 72,2 *
339 BENCIVENGA RAFFAELLA 14/09/1972 NA 26 46,2 72,2
340 IODICE ILARIA PINA 02/06/1988 CE 38 34,1 72,1
341 AMBROSIO DONATELLA 29/06/1979 NA 30 41,9 71,9
342 PELLEGRINO MARIA GIOVANNA 04/06/1967 CE 24 47,8 71,8 *
343 MADONNA IDA 02/09/1982 CE 36 35,8 71,8
344 FALCONE MARIA 15/06/1979 NA 24 47,7 71,7
345 IANNIELLO ELSA 04/04/1985 CE 28 43,4 71,4
346 LEANZA ANGELA 28/12/1967 NA 26 45,3 71,3
347 PATRI' STEFANIA 29/06/1989 CE AE 36 35,1 71,1 *
348 LAURENZA MICHELA 15/09/1979 VE AE 32 39,1 71,1
349 GALASSO FRANCESCA 31/10/1981 BN 36 35 71 *
350 PERILLO TERESA 23/06/1988 CE 38 33 71 *
351 ESPOSITO VITTORIA 14/03/1977 CE 23 48 71
352 SINISI BARBARA 04/12/1977 PZ 30 40,8 70,8 *
353 GIORDANO MARIAGIOVANNA 24/05/1975 SA 38 32,8 70,8 *
354 PAGANO PAOLA 23/03/1969 NA 22 48,8 70,8

AVV. VINCENZO CAPUANO

Via A. Depretis n. 19 -80133- Napoli

Tel. fax 081/19331149

355 DONNARUMMA LOREDANA 06/05/1971 SA 20 50,7 70,7
356 CARUSO MARIA 07/03/1981 SA 30 40,5 70,5
357 PETRELLA GIUSEPPINA 19/09/1972 CE 32 38,4 70,4 *
358 RUSSO ROBERTA 09/04/1985 NA 32 38,4 70,4
359 TOMMASINO SIMONA 20/05/1984 NA 40 30,2 70,2
360 GORGA ANNA STEFANIA 22/12/1978 SA 32 38,1 70,1
361 BRUNO STEFANIA 16/05/1975 AV 32 38 70
362 BIANCO RACHELE MARGHERITA 18/12/1985 ESTERO 37 32,7 69,7 *
363 MESCHINELLI DIANA 04/05/1974 LT 20 49,7 69,7
364 IMPERATORE NUNZIA 27/09/1989 NA AE 30 39,5 69,5
365 FIGUNDIO CARMELA 07/04/1969 PZ 18 51,3 69,3
366 DEL REGNO CARMINE 18/04/1989 AV * 36 33,2 69,2
367 RUSSO IMMACOLATA 19/08/1980 SA 37 32,1 69,1
368 PELLECCIA ANNA MARIA 24/03/1974 AV 30 39 69 *

Concorso docenti DDG 85 2018 - Visualizzazione e Stampa graduatoria

Regione: CAMPANIA - Classe di concorso: A022-ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA

SECONDARIA DI I GRADO

159 AMETRANO IDA 27/05/1967 NA 27 59,9 86,9
160 DI SPIRITO ALESSANDRO 14/04/1985 SA 30 56,7 86,7
161 DELLA RATTA ROSANNA 12/01/1974 BN * 38 48,6 86,6 *
162 MICCOLI PAOLO 19/10/1988 NA 36 50,6 86,6
163 LANDOLFI LAURA 19/10/1982 NA 37 49,5 86,5 *
164 BOEMIO GAETANA 06/06/1983 NA 30 56,5 86,5
165 RISPOLI MARIA CRISTINA 09/10/1987 CE 30 56,3 86,3
166 DEL POZZO IDA 23/01/1977 SA * AE 38 48,1 86,1
167 AIELLO LAURA 21/05/1974 NA 30 56 86 *
168 GARGIULO IONE 18/10/1971 SA 26 60 86
169 AMOROSO MADDALENA 01/10/1978 NA 38 47,9 85,9 *
170 MONTUORO ADELAIDE 27/03/1982 NA 34 51,9 85,9
171 CECERE IVANA 09/08/1982 CE 40 45,8 85,8
172 LAMBERTI TERESA 21/10/1975 SA 40 45,6 85,6
173 LONGOBARDO ROSSELLA 10/10/1981 NA 36 49,5 85,5
174 MONTUORI ALESSANDRA 19/09/1988 NA 37 48,4 85,4
175 ROMANO ANNA 21/04/1978 CE 32 53,3 85,3
176 PISCITELLI PASQUALE 26/04/1977 CE 38 47,2 85,2
177 LEGNO CONCETTA IMMACOLATA 30/06/1981 NA 32 53,1 85,1 *
178 D'ARI DANIELE 05/11/1984 NA 36 49,1 85,1
179 LASCO GIUSTINA 04/03/1974 CE 25 60 85 *
180 TIERNO PATRIZIA 09/04/1966 SA 25 60 85 *
181 AMENDOLA CATERINA 23/06/1986 CE AE 40 45 85 *
182 MARESCA MARIA 12/09/1973 SA 25 60 85
183 MILLER SILVIA 17/03/1979 NA 32 52,9 84,9
184 SISMUNDO MARIALUISA 30/06/1978 NA 30 54,8 84,8 *
185 PORZIO ELVIRA 04/04/1974 NA 40 44,8 84,8
186 DE ROSA MARIA 18/02/1983 AV 40 44,6 84,6
187 MICILLO ELENA 29/05/1989 NA 40 44,5 84,5
188 PISCOPO CARMELA 09/07/1966 CE * 38 46,4 84,4 *
189 MANDICI VALENTINA 12/02/1982 NA 32 52,4 84,4 *
190 CAPUTANO ANNA ELENA 16/06/1985 SA 34 50,4 84,4
191 SALDAMARCO MONICA 13/10/1970 NA 28 56,1 84,1
192 CIRILLO RAFFAELLA 09/01/1976 CE 24 60 84 *
193 SCARPATI BARBARA 09/08/1975 NA 24 60 84 *
194 POSTIGLIONE ANGELA 04/06/1973 SA 24 60 84 *
195 D'ETTORE RAFFAELLO 26/05/1977 NA 24 60 84 *
196 GALASSO ANITA 04/07/1978 NA * 24 60 84 *
197 MAZZA MARIA 02/12/1978 SA 24 60 84

AVV. VINCENZO CAPUANO*Via A. Depretis n. 19 -80133- Napoli**Tel. fax 081/19331149*

198 CUPITÒ MARIA ROSA 30/11/1980 VV 35 48,9 83,9
199 GIOCONDI ELENA 26/05/1974 CE 38 45,8 83,8
200 CIOTTO CARMELA 26/05/1984 NA 34 49,7 83,7
201 SIMONE MARIA TERESA 05/01/1968 BN 30 53,6 83,6
202 STANZIONE FRANCESCA 08/08/1974 NA 28 55,5 83,5
203 PETRIZZO MARIA GRAZIA 13/04/1973 SA 30 53,4 83,4
204 PARASCANDOLO MARIA 14/05/1979 NA 38 45,2 83,2
205 D'ONOFRIO MANUELA 17/08/1979 TO AE 38 45 83
206 GIMMELLI MARILENA 24/10/1977 AV 40 42,9 82,9 *
207 DI CAPRIO ROBERTA 28/12/1979 VB 37 45,9 82,9
208 IORIO GIUSTINA 05/08/1976 NA 35 47,7 82,7
209 MANDICA ROBERTA 19/07/1963 NA 28 54,6 82,6
210 DELLO IACONO EMMA 24/02/1986 NA 32 50,5 82,5
211 ANNUNZIATA SONIA 20/07/1976 NA 38 44,4 82,4
212 ADDEO ROSA 29/12/1980 AV 40 42,3 82,3 *
213 RENNA MARIA GORIZIA 03/10/1989 AV 38 44,3 82,3 *
214 LORIA ANTONELLA 05/07/1968 NA 25 57,3 82,3
215 LEONE GIUSEPPE 27/10/1976 CE 38 44,2 82,2
216 BRUNACCINI ANNUNZIATA 14/11/1979 NA 35 47,1 82,1 *
217 LOVITO ALESSANDRA 16/01/1985 SA 40 42,1 82,1
218 FIORDALISO ORTENSIA AMALIA LUCIA 15/02/1981 LT 22 60 82 *
219 DI IESU ANTONELLA 26/03/1974 AV 22 60 82 *
220 ANDREOLI LELIA 16/01/1956 NA 22 60 82 *
221 NIGLIO PAOLA 01/08/1971 SA 22 60 82
222 CICCARELLI MARIAROSARIA 03/07/1979 NA * 28 53,6 81,6 *
223 GIUGLIANO IMMACOLATA 27/05/1979 NA 38 43,6 81,6 *
224 TROTTA GIANPAOLO 20/05/1981 SA 34 47,6 81,6
225 MOCERINO PATRIZIA 18/05/1979 NA 38 43,4 81,4
226 AVERSANO ADELAIDE 11/09/1986 NA 38 43,3 81,3
227 GRAZIANO MARCELLA 17/05/1979 AV 32 49,1 81,1 *
228 PIRONTI MARIA LUISA 14/12/1976 SA 24 57,1 81,1 *
229 BRIGNOLI IMMACOLATA 08/12/1974 BN 40 41,1 81,1
230 IANNIELLO RACHELE 02/04/1974 NA 32 49 81
231 LIVIERA ZUGIANI FEDERICA 22/01/1986 NA 38 42,7 80,7
232 PEPE DENISE 12/02/1978 SA 30 50,3 80,3
233 DI MATOLA ANNA 10/04/1968 NA 40 40,2 80,2
234 GRAZIANO CRISTIAN 03/02/1978 NA 32 48,1 80,1 *
235 PICARIELLO ELVIRA 05/03/1978 AV 35 45,1 80,1 *
236 MANNO ROSSELLA 29/08/1982 AV 35 45,1 80,1
237 PAGANO RITA 29/03/1975 SA 20 60 80 *
238 TARALLO LUIGI 20/07/1976 NA 20 60 80 *
239 BUONCERVELLO ANNA 18/03/1977 AV 20 60 80
240 IZZO CONCETTINA 05/11/1962 NA * 28 51,9 79,9
241 ARGENTIERE ADRIANA 09/05/1979 NA 40 39,8 79,8
242 GIUDICE GINA 04/12/1981 SA 34 45,7 79,7
243 GRASSO VIRGINIA 27/04/1976 NA 22 57,6 79,6
244 STELLATO TIZIANA 15/10/1976 CE 30 49,5 79,5 *
245 CAPUANO NADIA 24/01/1989 CE AE 36 43,5 79,5 *
246 TUCCILLO ANGELA 29/01/1976 NA 24 55,5 79,5
247 PARLAPIANO MANUELA 20/02/1989 CE 35 44,4 79,4 *
248 PAPARO MARIA 16/04/1971 NA 37 42,4 79,4
249 CARRELLA CRISTINA 07/04/1982 AV 32 47,3 79,3 *
250 BUDETTA CLARA 12/04/1987 SA 38 41,3 79,3
251 TARTAGLIA VINCENZA 27/05/1979 SA 36 43 79
252 DIANA PATRIZIA 08/07/1975 NA 30 48,9 78,9
253 FERESIN CAROLINA 09/08/1980 NA 36 42,8 78,8
254 BANCONE MARIANGELA 23/08/1980 AV * 33 45,6 78,6 *

AVV. VINCENZO CAPUANO

Via A. Depretis n. 19 -80133- Napoli

Tel. fax 081/19331149

255 D'ANIELLO NATALIA 15/04/1972 CE 28 50,6 78,6
256 VIGLIOTTA DIANA 26/09/1975 CE 32 46,5 78,5 *
257 PICARDI MARIA ROSARIA 07/04/1974 SA 35 43,5 78,5 *
258 FATIGATI IMMACOLATA 15/12/1979 CE 38 40,5 78,5
259 GRECO ANNAPAOLA 06/12/1967 NA 38 40,4 78,4
260 MASSARO EMMA 28/09/1988 CE AE 40 38,3 78,3 *
261 FONTANA ROSA 30/07/1964 ESTERO 24 54,3 78,3
262 CARRELLA TERESA 24/08/1975 SA 38 40,2 78,2 *
263 GRATO ORNELLA 21/03/1976 NA 26 52,2 78,2
264 RUSSO FILOMENA 10/11/1973 CE 18 60 78 *
265 RANIERI ANTONIETTA 17/02/1974 NA 18 60 78 *
266 SETTESOLDI MARINA 21/07/1974 NA 18 60 78 *
267 PARISI MARIA 24/04/1974 NA 18 60 78
268 MINICOZZI MARIA CRISTINA 07/12/1967 BN 34 43,9 77,9 *
269 ALFANO LUCIA 03/01/1978 NA 35 42,9 77,9
270 GRIMALDI ASSUNTA 15/05/1978 NA 38 39,8 77,8
271 PARMENTOLA ALESSANDRA 08/01/1982 NA 25 52,7 77,7
272 LOMBARDI BERNARDINA 03/12/1978 NA * 36 41,6 77,6
273 VITRANO TIZIANA 16/12/1973 CE 35 42,4 77,4
274 FEDELE GIUSEPPINA 23/03/1983 NA 34 43,2 77,2
275 MALLARDO MADDALENA 26/05/1980 NA 28 49,1 77,1
276 BONACCI MARIA ANTONIETTA 24/10/1964 CE 20 57 77
277 LAUDISIO MARIACARMELA 02/12/1975 SA 30 46,9 76,9
278 PEPE MARIANNA 26/06/1978 SA 32 44,8 76,8
279 PASCIA MICHELA 25/08/1973 NA 24 52,7 76,7
280 PEPE ANNA RITA 19/05/1973 SA 26 50,6 76,6 *
281 LAURIA STEFANIA 02/08/1980 AV 34 42,6 76,6
282 SCALA VIRGINIA 03/01/1987 SA 38 38,5 76,5
283 AVAGLIANO GABRIELLA 29/09/1984 SA S 25 51,4 76,4
284 IMPERATORE MATILDE 24/10/1978 NA 32 44,1 76,1 *
285 ANDREOZZI FRANCESCA 06/12/1965 CE 27 49,1 76,1 *
286 FERRIGNO MADDALENA 21/04/1982 SA 32 44,1 76,1
287 PELLECCIA ANNARITA 25/06/1971 NA 28 48 76 *
288 CATAPANO IMMACOLATA 30/03/1961 NA 33 43 76
289 TRINCHESE FELICIA 04/09/1976 NA 34 41,8 75,8
290 FEDERICO VERONICA 21/10/1988 SA 33 42,7 75,7
291 PARENTE GRAZIA 05/05/1983 NA 38 37,6 75,6
292 NAPOLITANO LUCIA 12/02/1980 NA 29 46,4 75,4
293 DI FRUSCIA DANIELA 04/04/1972 FR 22 53,1 75,1
294 CATALDO IDA 18/07/1974 NA 30 45 75 *
295 SALDAMARCO MARIA IMMACOLATA 14/04/1988 CE 33 42 75
296 SUPINO GELSOMINA 11/07/1975 AV 28 46,9 74,9 *
297 FURCOLO ILARIA 05/08/1969 SA 28 46,9 74,9 *
298 BELGIO NADIA 03/04/1984 SA 32 42,9 74,9
299 PEPE MARIAROSARIA 17/05/1988 SA 36 38,8 74,8 *
300 GIUDICEPIETRO LOSANNA 02/09/1981 NA 34 40,8 74,8 *
301 SANTILLO MARIAROSARIA 10/05/1974 BN 24 50,8 74,8
302 FERRENTINO MARIASSUNTA 15/12/1988 NA 32 42,7 74,7 *
303 MESSINA MARIA MADDALENA 17/02/1959 CE 30 44,7 74,7
304 VALLEFUOCO ANTONIETTA 03/05/1982 NA 37 37,6 74,6
305 CASTIELLO VALENTINA 20/03/1980 NA 22 52,4 74,4 *
306 RONCHI NICOLA 17/07/1985 CE 28 46,4 74,4
307 ESPOSITO CONCETTA 20/01/1970 NA 30 44,3 74,3
308 MONTE ROSANNA 09/06/1971 NA 36 38,1 74,1
309 CALIGIURI GIOVANNA 09/03/1983 CS 35 38,8 73,8
310 D'AURIA ROSARIA 25/03/1968 NA 35 38,7 73,7 *
311 DI MAIO VALENTINA 01/10/1984 NA 34 39,7 73,7

AVV. VINCENZO CAPUANO

Via A. Depretis n. 19 -80133- Napoli

Tel. fax 081/19331149

312 NIGRO GIUSEPPINA 21/10/1974 AV 37 36,4 73,4
313 DI TELLA ADRIANA 20/07/1981 CE 38 35,3 73,3 *
314 PASCARELLA ANNA 08/03/1967 CE 28 45,3 73,3
315 MANZO ROSALIA 14/05/1981 NA 34 39,2 73,2
316 VIGONE ROSA MARIA 27/03/1982 NA 40 33,1 73,1 *
317 RUSSO DANIELA 08/02/1969 BN 26 47,1 73,1
318 LOPEZ EMANUELA 12/04/1977 NA 32 41 73
319 MAISTO DONATELLA 05/03/1975 NA 18 54,9 72,9
320 PASSANNANTE GRIMALDI CARLA 30/06/1965 SA 35 37,8 72,8 *
321 VARRIALE ANTONIO 25/07/1980 NA 38 34,8 72,8
322 BELLO FERNANDA 28/05/1958 SA 30 42,6 72,6
323 GENTILE ANNA MARIA 27/10/1981 SA 30 42,5 72,5 *
324 AMMENDOLA LOREDANA 17/03/1975 NA AE 38 34,5 72,5
325 VINDIGNI MATILDE 13/10/1977 FR AE 35 37,4 72,4
326 LAURENZA CARMELA 22/04/1982 UD AE 25 47,3 72,3 *
327 MINIERI GIUSEPPINA 05/07/1985 NA 38 34,3 72,3 *
328 SIMEOLI VINCENZA 13/06/1976 NA 36 36,3 72,3
329 BENCIVENGA RAFFAELLA 14/09/1972 NA 26 46,2 72,2
330 IODICE ILARIA PINA 02/06/1988 CE 38 34,1 72,1
331 AMBROSIO DONATELLA 29/06/1979 NA 30 41,9 71,9
332 PELLEGRINO MARIA GIOVANNA 04/06/1967 CE 24 47,8 71,8 *
333 MADONNA IDA 02/09/1982 CE 36 35,8 71,8
334 FALCONE MARIA 15/06/1979 NA 24 47,7 71,7
335 IANNIELLO ELSA 04/04/1985 CE 28 43,4 71,4
336 LEANZA ANGELA 28/12/1967 NA 26 45,3 71,3
337 PATRI' STEFANIA 29/06/1989 CE AE 36 35,1 71,1 *
338 LAURENZA MICHELA 15/09/1979 VE AE 32 39,1 71,1
339 GALASSO FRANCESCA 31/10/1981 BN 36 35 71 *
340 PERILLO TERESA 23/06/1988 CE 38 33 71 *
341 ESPOSITO VITTORIA 14/03/1977 CE 23 48 71
342 SINISI BARBARA 04/12/1977 PZ 30 40,8 70,8 *
343 AMBROSIO GEPPINA LUISA 09/11/1972 NA 34 36,8 70,8 *
344 GIORDANO MARIAGIOVANNA 24/05/1975 SA 38 32,8 70,8 *
345 PAGANO PAOLA 23/03/1969 NA 22 48,8 70,8
346 DONNARUMMA LOREDANA 06/05/1971 SA 20 50,7 70,7
347 MATTIA DARIO LUCA 20/06/1986 SA AE 32 38,5 70,5
348 PETRELLA GIUSEPPINA 19/09/1972 CE 32 38,4 70,4 *
349 RUSSO ROBERTA 09/04/1985 NA 32 38,4 70,4
350 TOMMASINO SIMONA 20/05/1984 NA 40 30,2 70,2
351 GORGA ANNA STEFANIA 22/12/1978 SA 32 38,1 70,1
352 BRUNO STEFANIA 16/05/1975 AV 32 38 70
353 BIANCO RACHELE MARGHERITA 18/12/1985 ESTERO 37 32,7 69,7 *
354 MESCHINELLI DIANA 04/05/1974 LT 20 49,7 69,7
355 IMPERATORE NUNZIA 27/09/1989 NA AE 30 39,5 69,5 *
356 GUIDA GEA 02/05/1975 TA 20 49,5 69,5
357 DEL REGNO CARMINE 18/04/1989 AV * 36 33,2 69,2
358 RUSSO IMMACOLATA 19/08/1980 SA 37 32,1 69,1
359 PELLECCIA ANNA MARIA 24/03/1974 AV 30 39 69 *
360 CASTALDO FRANCESCO 17/10/1988 CE AE 40 29 69 *

6. La presente notificazione, relativa alle graduatorie sopra riportate, viene effettuata in

esecuzione dell'ordinanza n. 426/2019 del 07.03.2019, emessa dal Tribunale

Amministrativo Regionale per la Campania- Napoli- Sezione IV- nel procedimento R.G.

AVV. VINCENZO CAPUANO

Via A. Depretis n. 19 -80133- Napoli

Tel. fax 081/19331149

n. 484/2019 nei confronti di tutti controinteressati inseriti nelle graduatorie di merito concernenti il concorso per titoli ed esami indetto con DDG n. 85 del 01/02/2018 per le classi A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – e A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, per le regioni Campania e Molise.

7. In allegato:

A) Modulo pdf con ricorso ed allegati relativi al giudizio R.G. 484/2019;

B) Ordinanza n. 426/2019 del 07.03.2019, emessa dal TAR Campania- Napoli- Sezione IV.

Napoli, 19/03/2019

Avv. Vincenzo Capuano

Firmato da:
Vincenzo Capuano
Motivo:

Data: 19/03/2019 10:47:50

AVV. VINCENZO CAPUANO
Via A. Depretis n. 19 -80133- Napoli
Tel. Fax 081/19331149

Data: 29/01/2019 11:17:45

**ECC.MO TRIBUNALE AMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA –
NAPOLI
RICORSO**

Nell'interesse di **Cannavale Elena**, nata a Castellammare di Stabia (Napoli) il 18.12.1966 (CF. CNLNE66T58C129B) ed ivi residente alla via Raiola n. 27, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall' Avvocato Vincenzo Capuano, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Agostino De Pretis n. 19, numero di fax 081/19331149, il quale dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni di legge all'indirizzo pec vincenzo.capuano@ordineavvocatita.it, da intendersi quale domicilio digitale,

contro

il **Miur**, in persona del legale rapp.te p.t., Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Via Ponte della Maddalena n. 55, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli alla via Diaz n. 11, Napoli, 80134;

e nei confronti di

Ida Cataldo, nata il 18/07/1974, residente in Via Agerola n. 20, 80054 – Gragnano (NA);

per l'annullamento, previa sospensione,

1) del provvedimento pubblicato il 07/12/2018, Registro Ufficiale U.0029567, da parte del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale della Campania, di approvazione della graduatoria di merito concernente il concorso per titoli ed esami indetto con DDG n. 85 del 01/02/2018 per le classi A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – e A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, per le regioni Campania e Molise, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 69 in luogo di 87;

2) del decreto pubblicato il 24/10/2018 prot. n. 25878;

3) di ogni altro atto connesso, consequenziale o comunque presupposto, anche di estremi e data sconosciuta, avverso i quali si riservano motivi aggiunti.

Fatto

La ricorrente ha conseguito Laurea in materie letterarie presso l'Università degli studi di Cassino in data 29/03/2001. Ella vanta 9 anni scolastici di supplenza a

tempo determinato in diversi istituti della Provincia di Napoli, avendo ricevuto annualmente, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, la nomina a supplente a tempo determinato, per periodi variabili compresi tra i 6 ed i 9 mesi continuativi. Negli anni ha accresciuto notevolmente il proprio curriculum professionale, conseguendo ben 2 Master di II livello e certificazioni linguistiche.

Con **DDG n. 85 del 01/02/2018 (cfr. all. 1)** il MIUR indiceva un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché per il sostegno della scuola secondaria; le modalità di espletamento della procedura, nonché i criteri di valutazione dei titoli, sono disciplinati dal D.M. n. 995 del 15/12/2017 e dalla tabella A allegata allo stesso **(cfr. all. 2)**.

La domanda di partecipazione al suddetto concorso, ai sensi dell'art. 4 del richiamato DDG poteva essere consegnata esclusivamente attraverso l'applicazione POLIS dal 20/02/2018 al 22/03/2018.

Tale piattaforma si è dimostrata totalmente inefficiente.

Come denunciato anche dagli organi di stampa e dalle associazioni di categoria **(cfr. all. 3)**, tantissime sono state le segnalazioni di anomalie tecniche della piattaforma, quali errori del log in, impossibilità di inoltrare e salvare l'istanza o di inserire gli allegati necessari; addirittura, sono state avanzate diverse richieste di proroga del termine ultimo di partecipazione, le quali, tuttavia, non sono state prese in considerazione.

I malfunzionamenti dell'applicazione hanno pregiudicato la corretta trasmissione della domanda da parte di numerosi docenti, tra cui la ricorrente. In particolare, l'accesso alla piattaforma le è stato negato fino al giorno antecedente alla scadenza dei termini di partecipazione!!!

La ricorrente, dopo aver invano provato l'accesso per quasi un mese, e dopo aver compilato e salvato più volte la domanda a causa dei continui rifiuti del sistema, in data 21/03/2018 riusciva ad inserire *“i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli allegata al DM 995 del 15 dicembre 2017”*, ed a presentare la domanda di partecipazione al suddetto concorso per le classi A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – e

A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (**cf. all. 4**).

Tuttavia, anche dopo la avvenuta partecipazione, la piattaforma le ha negato l'accesso al sistema, impedendole di prendere atto tempestivamente della parziale incompletezza della domanda, scoperta solo successivamente.

Ebbene, tale incompletezza è stata causata esclusivamente dal malfunzionamento del sistema POLIS, in quanto la ricorrente aveva correttamente inserito tutti i titoli posseduti.

Così, in data 07/12/2018 veniva pubblicato il decreto prot. U.0029567 con cui il MIUR – USR Campania approvava le graduatorie di merito concernenti il concorso per titoli ed esami indetto con DDG n. 85 del 01/02/2018 per le classi A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – e A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, per le regioni Campania e Molise.

Dalle graduatorie risulta attribuito alla ricorrente il punteggio di 30 per la prova orale e 39 per i titoli presentati, per un totale di 69 punti; di conseguenza ella risulta alla posizione n. 369 della graduatoria per la classe di concorso A012, ed alla posizione n. 361 per la classe di concorso A022.

Invero, se il sistema avesse pacificamente consentito l'accesso e successivamente la compilazione e l'inoltro della domanda, secondo una prognosi valutativa effettuata sulla base dei criteri forniti dalla Tabella A allegata al D.M. n.995 del 15/12/2017, la ricorrente avrebbe conseguito 87 punti.

È utile, inoltre, evidenziare che la ricorrente già in altre occasioni ha documentato puntualmente tutti gli anni di servizio prestato, al fine di partecipare ad altri concorsi banditi dal MIUR ed ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale docente di diversi istituti scolastici (**cf. all. 5**).

Il decreto prot. U.0029567 del 07/12/2018 è illegittimo e va annullato unitamente alla tavola di valutazione della ricorrente, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEL BANDO DI CONCORSO EMANATO DAL MIUR CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE SCOLASTICO N. 85 DEL 01/02/2018 –

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE N. 995 DEL 15/12/2017. ECCESSO DI POTERE RILEVABILE ATTRAVERSO LE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ILLOGICITÀ – MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ – OMISSIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Come riferito in punto di fatto, la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso indetto dal MIUR con DDG n.85 del 01/02/2018, segnatamente per le classi di concorso A012 – A022.

Con il decreto prot. U.0029567 del 07/12/2018 il MIUR- USR Campania approvava la graduatoria di merito del concorso sopra epigrafato, dalla quale emergeva che la candidata aveva ottenuto il punteggio complessivo di 69 punti, come di seguito ricavato:

- Prova orale – 30 punti;
- Titoli – 39 punti.

In virtù di tale punteggio, la ricorrente risulterebbe alla posizione n. 369 della graduatoria per la classe di concorso A012, ed alla posizione n.361 per la classe di concorso A022.

Invero, nella domanda di partecipazione, presentata in data 21/03/2018 attraverso l'applicazione POLIS, la candidata ha inserito come titoli, tra gli altri, 9 anni di servizio scolastico!!! Titoli che sono stati salvati e trasmessi correttamente, ma di cui non vi è traccia a causa degli evidenziati problemi del sistema POLIS.

Come denunciato anche dagli organi di stampa e dalle associazioni di categoria, tantissime sono state le segnalazioni di anomalie tecniche della piattaforma, quali errori del log in, impossibilità di inoltrare e salvare l'istanza o di inserire gli allegati necessari; addirittura, sono state avanzate diverse richieste di proroga del termine ultimo di partecipazione, la quale, tuttavia, non veniva concessa.

Tali malfunzionamenti hanno pregiudicato la corretta trasmissione della domanda da parte della ricorrente, la quale non ha avuto accesso alla piattaforma fino al giorno antecedente alla scadenza dei termini di partecipazione.

Successivamente, pur essendo riuscita in extremis ad accedere alla piattaforma informatica, si è trovata a dover compilare numerose volte la domanda di

partecipazione, reinserendo dati e titoli, stante il rifiuto del sistema di salvare ed inoltrare la stessa correttamente.

Tra l'altro, anche successivamente alla scadenza del termine di partecipazione, la piattaforma le ha nuovamente negato l'accesso al sistema.

Nel caso di specie, la ricorrente ha inserito nella domanda di partecipazione lo svolgimento di 9 anni di servizio, ma la piattaforma ha salvato e trasmesso soltanto gli ultimi 3.

È evidente che i ripetuti malfunzionamenti del sistema di presentazione delle domande di partecipazione hanno pregiudicato la ricorrente.

Ebbene **il T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 15/10/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 15/10/2018) con la sentenza n. 9979** si è già espresso su una fattispecie del tutto simile a quella prospettata, inerente **la stessa procedura concorsuale indetta con DDG n. 85/2018** e riguardante i malfunzionamenti del sistema POLIS; in particolare, la vicenda riguardava il caso di un docente che, a causa dei malfunzionamenti della piattaforma, non ha potuto partecipare al concorso. I giudici del Tribunale Amministrativo per il Lazio hanno accolto il ricorso e sancito il principio secondo il quale *“l'Amministrazione Pubblica, in caso di procedure concorsuali di massa, accanto agli strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali, ha l'onere di predisporre procedure amministrative parallele di tipo tradizionale, che possano essere attivate in via di emergenza, qualora i sistemi informatici predisposti per l'inoltro della domanda non funzionino correttamente”*.

Inoltre, il Collegio ha sostenuto che *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”* (così anche **Tar Lazio III bis n. 08312/2016**; in termini cfr. anche **Consiglio di Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136**).

Sul tema, la giurisprudenza si è anche soffermata sull'obbligo di soccorso istruttorio gravante sulla Pubblica Amministrazione.

Di rilievo è la **sentenza n. 1094/2015**, resa dal **TAR Bari**, che ha accolto il ricorso di una società esclusa da una gara di appalto a causa di un malfunzionamento dei sistemi informatici della piattaforma. Nel caso di specie, il TAR ha stabilito che è onere della PA accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale, essendo evidente che l'agevolazione che deriva alla PA stessa dalla gestione digitale dei flussi documentali deve essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che si verificano, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 6 della Legge n. 241/1990.

Dunque, se il sistema avesse pacificamente consentito l'accesso e successivamente la compilazione e l'inoltro della domanda, secondo una prognosi valutativa effettuata sulla base dei criteri forniti dalla Tabella A allegata al D.M. n.995 del 15/12/2017, la ricorrente avrebbe sicuramente conseguito 87 punti.

Infatti, la menzionata Tabella A alla lettera D.1.1 prevede che *“è valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell'articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ;* in particolare, gli anni di servizio prestato sono valutati, per i primi 2 anni di servizio con 2 punti per anno, per i successivi con 5 punti per anno, entro il limite massimo di 30 punti.

Ebbene, la ricorrente dal 2006 al 2017 ha prestato servizio per ben 9 anni presso vari istituti scolastici della provincia di Napoli. Tuttavia, la domanda di partecipazione evidenzia che gli anni di servizio svolti sono soltanto 3, ossia dal 2014 al 2017.

Dunque la ricorrente a fronte dei 69 punti riconosciuti dalla Commissione insiste affinché le venga attribuito il punteggio di 87 punti, secondo quanto disposto dalla Tabella A allegata al D.M. n. 995 del 15/12/2017, come di seguito specificati:

- Prova orale – 30 punti;
- Abilitazione PAS 90/100 – 9 punti;
- 2 Master di 60 CFU – 3 punti;
- Certificazione C2 lingua inglese – 9 punti;

- Certificazione C2 lingua spagnola – 6 punti;
- Servizio valutabile, con almeno 180 giorni continuativi – 30 punti (anni scolastici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017).

Si evince con estrema chiarezza il pregiudizio che sarebbe costretta a subire la dott.ssa Cannavale qualora il provvedimento impugnato non dovesse essere annullato. Infatti, ella risulta alla posizione n. 369 per la classe di concorso A012, ed alla posizione n.361 per la classe di concorso A022; invece, con il riconoscimento di 87 punti, si troverebbe al posto n. 172 per la classe di concorso A012, ed al posto n. 158 per la classe di concorso A022.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEL BANDO DI CONCORSO EMANATO DAL MIUR CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE SCOLASTICO N. 85 DEL 01/02/2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE N. 995 DEL 15/12/2017. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 241/1990 - ECCESSO DI POTERE RILEVABILE ATTRAVERSO LE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ILLOGICITÀ – MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ – OMISSIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Il comportamento della PA resistente è ancora illegittimo atteso che il provvedimento impugnato è stato adottato senza fare uso dei principi normativi e giurisprudenziali del cosiddetto “dovere di soccorso”, che consentono all'amministrazione di richiedere ai partecipanti a concorsi o gare le necessarie integrazioni documentali e gli opportuni chiarimenti, per carenze di carattere essenzialmente formale.

L'illegittimità del comportamento della resistente, si evidenzia ancor più palesemente se si considera che la ricorrente, venuta a conoscenza di una graduatoria provvisoria pubblicata il 24/10/2018, con lettera pec del 14/12/2018 proponeva reclamo alla PA resistente, con il quale chiedeva di revisionare la sua posizione attribuendole il punteggio 87, in considerazione dei 9 anni di servizio scolastico prestato dal 2006 al 2017 che puntualmente documentava (**cfr. all. 6**). La PA non accoglieva l'istanza proposta e decideva di non intervenire in autotutela.

Secondo l'articolo 6 della Legge 241/1900 il responsabile del procedimento “... *accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali...*”.

Come già in precedenza osservato, la giurisprudenza si è soffermata sul dovere di soccorso istruttorio gravante sulla Pubblica Amministrazione in tema di concorsi ed appalti pubblici, con specifico riferimento ai malfunzionamenti delle piattaforme informatiche.

In particolare il **Tar Puglia – Bari** con la **sentenza n. 1094/2015** ha accolto il ricorso di una società esclusa da una gara di appalto a causa di un malfunzionamento dei sistemi informatici della piattaforma.

In definitiva, come rilevato nelle richiamate sentenze, data la natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica amministrazione, è onere della stessa amministrazione accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale.

Tale pronuncia fa proprio l'orientamento già espresso dal **Consiglio di Stato** con la **sentenza n. 481 del 25 gennaio 2013**, con la quale ha stabilito che “*il rischio inerente alle modalità di trasmissione (della domanda di partecipazione a gara) non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara*”.

Risulta pertanto evidente che la Pa resistente avrebbe dovuto procedere al soccorso istruttorio tenuto conto del fatto che la ricorrente già in altre occasioni ha documentato puntualmente tutti gli anni di servizio prestato, al fine di partecipare ad altri concorsi banditi dal MIUR ed ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale docente di diversi istituti scolastici (**cf. all. 5**).

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEL BANDO DI CONCORSO EMANATO DAL MIUR CON DECRETO DEL

DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE SCOLASTICO N. 85 DEL 01/02/2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE N. 995 DEL 15/12/2017. ECCESSO DI POTERE RILEVABILE ATTRAVERSO LE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ILLOGICITÀ – MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ – OMISSIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Fermo quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, in via subordinata la ricorrente chiede che le venga attribuito il punteggio pari a 72.

Ebbene, pur considerando solo 3 anni di attività scolastica prestata, come erroneamente risulta dalla domanda di partecipazione, questi non possono essere quantificati come fatto dalla PA resistente.

La ricorrente, come rilevato in fatto, vanta 9 anni scolastici di supplenza a tempo determinato in diversi istituti della Provincia di Napoli, avendo ricevuto annualmente, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, la nomina a supplente a tempo determinato, per periodi variabili compresi tra i 6 ed i 9 mesi continuativi.

La domanda di partecipazione della ricorrente, reca solo gli anni di servizio svolti dal 2014 al 2017, in particolare:

- dal 15/09/2014 al 30/06/2015 presso l'istituto "Don Bosco" di Frattamaggiore (presso il quale era stata già impiegata sin dal 2006) – 2 punti;
- dal 19/10/2015 al 30/06/2016 presso l'istituto "De Gennaro" di Vico Equense – 2 punti;
- dal 21/10/2016 al 30/06/2017 presso l'istituto "San Paolo" di Sorrento – 5 punti.

Tale attribuzione è illegittima e viola i diritti e gli interessi legittimi della ricorrente.

Infatti, secondo la Tabella A allegata al D.M. n. 995 del 15/12/2017, gli anni di servizio prestato sono valutati, entro il limite massimo di 30 punti:

- per i primi 2 anni con 2 punti per anno;
- per gli anni successivi con 5 punti per anno.

La ratio della norma è evidente: conferire un punteggio minore ai primi anni di servizio ed attribuire un punteggio superiore ai successivi, in considerazione dell'esperienza maturata durante il servizio già svolto.

La valutazione compiuta dalla resistente sarebbe stata corretta se i due impieghi valutati con 2 punti costituissero “i primi due anni di servizio” svolti dalla ricorrente; nel caso di specie, invece, i tre impieghi considerati devono essere valutati con 5 punti cadauno, **per un totale di 15 punti**, in quanto rappresentano gli “ultimi 3 anni di servizio prestati” nel corso di una carriera scolastica decennale, iniziata nel lontano 2006!!!

Dunque, la ricorrente a fronte dei 69 punti riconosciuti dalla Commissione insiste affinché le venga attribuito il punteggio di 72 punti, secondo quanto disposto dalla Tabella A allegata al D.M. n. 995 del 15/12/2017, come di seguito specificati:

Prova orale – 30 punti;

- Abilitazione PAS 90/100 – 9 punti;
- 2 Master di 60 CFU – 3 punti;
- Certificazione C2 lingua inglese – 9 punti;
- Certificazione C2 lingua spagnola – 6 punti;
- Servizio valutabile, con almeno 180 giorni continuativi – **15 punti** (anni di servizio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017).

Si evince con estrema chiarezza il pregiudizio che sarebbe costretta a subire la dott.ssa Cannavale qualora la graduatoria non dovesse essere annullata. Infatti, ella risulta alla posizione n. 369 per la classe di concorso A012, ed alla posizione n.361 per la classe di concorso A022; invece, con il riconoscimento di ulteriori 3 punti, si troverebbe al posto **n. 341** per la classe di concorso A012, ed al posto **n. 331** per la classe di concorso A022.

4) VIOLAZIONE DI LEGGE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi per i motivi citati in rubrica in quanto emanati in violazione dei principi logico-giuridici che presiedono ad una retta applicazione di norme di diritto.

In particolare i provvedimenti qui gravati non risultano essere sorretti da alcuna completa, congrua e puntuale motivazione né implicita né esplicita, che valga ad evidenziare le ragioni poste a base della loro adozione, né, più in generale, emerge

l'iter logico-argomentativo circa la loro emanazione. In proposito, la Giurisprudenza ha sancito l'illegittimità di tutti i provvedimenti amministrativi in assenza delle necessarie premesse logico-giuridiche e dell'iter argomentativo ed istruttorio che ne costituisce lo sviluppo.

I provvedimenti impugnati, inoltre, violano i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'operato della P.A., sanciti dall'articolo 97 della Costituzione: solo attraverso una congrua motivazione ed una partecipazione del privato al procedimento amministrativo, l'attività della P.A. procedente risponde al principio di imparzialità.

Ciò posto, è da ritenere che gli atti adottati nei riguardi della ricorrente sono gravemente lesivi di diritti riconosciuti e consacrati dalla Costituzione.

Dall'esame delle censure sopra esposte, è evidente che l'operato della Pubblica Amministrazione è inficiato dai tipici vizi di legittimità della violazione di legge e dell'eccesso di potere.

Pertanto, l'istante ricorre avverso i suindicati provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, formulando contestualmente

ISTANZA DI SOSPENSIONE

In particolare, la sussistenza del *fumus boni juris* si evince dai motivi del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*. Invero, l'illegittimità dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria di merito comporta per la ricorrente il dover subire un'alterazione del corso degli eventi contraria ai suoi interessi di fatto; a ciò si aggiunga che la lesione provocata alla sfera dei diritti della personalità dai provvedimenti impugnati determinano un'irreversibile danno alla professionalità della ricorrente la quale si troverebbe costretta a subire, a causa di provvedimenti illegittimi dell'Amministrazione *de qua*, una ingiusta frustrazione delle proprie capacità lavorative.

Infatti, è evidente che nel caso in esame la ricorrente sarebbe privata del suo diritto ad esercitare compiti e funzioni adeguate alla propria professionalità maturata nel corso degli anni di servizio.

Si chiede, pertanto, che l'On.le Tribunale adito voglia sospendere i provvedimenti impugnati, ordinando alla PA resistente di rettificare la graduatoria impugnata,

AVV. VINCENZO CAPUANO
Via A. Depretis n. 19 -80133- Napoli
Tel. Fax 081/19331149

nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio 69 in luogo di 87, per il tempo occorrente alla conclusione del giudizio di merito.

Tanto premesso, l'istante

CONCLUDE

per l'accoglimento del ricorso e conseguente annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, con ordine alla PA resistente di rettificare la graduatoria impugnata, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio 69 in luogo di 87.

Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che il presente giudizio è soggetto al versamento del contributo unificato pari ad € 300,00 poiché avente oggetto di pubblico impiego.

Napoli, 29 Gennaio 2018

Avv. Vincenzo Capuano

Relata di notifica ai sensi della L. 21/01/1994 n. 53.


Io sottoscritto Avv. Vincenzo Capuano, con studio in Napoli alla Via A. Depretis n. 19, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata con delibera n. 331/2013 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della legge n. 53 del 21.1.1994, previa annotazione al n. 9/2019 e n. 10/2019 del mio registro cronologico A.G. 78773461745-0 e 78773461744-9, ho notificato copia conforme del sujesteso ricorso con relativa procura alle liti, mediante spedizione a mezzo plico raccomandato in data e dall'Ufficio Postale corrispondente a quello del timbro di spedizione, per la legale scienza e con ogni effetto e conseguenza di legge:

1) Miur, in persona del legale rapp.te p.t., Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Via Ponte della Maddalena n. 55, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli alla via Diaz n. 11, Napoli, 80134;

2) Ida Cataldo, nata il 18/07/1974, residente in Via Agerola n. 20, 80054 – Gragnano (NA).

Pubblicato il 07/03/2019

N.00426 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 00484/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 484 del 2019, proposto da

Elena Cannavale, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca eUSR-Ufficio Scolastico della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Armando Diaz n. 11;

nei confronti

Ida Cataldo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1.del provvedimento pubblicato il 07/12/2018, Registro Ufficiale U.0029567, da parte del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale della Campania, di approvazione della graduatoria di merito concernente il concorso per titoli ed esami indetto con

DDG n. 85 del 01/02/2018 per le classi A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – e A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, per le regioni Campania e Molise, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 69 in luogo di 87;

2.del decreto pubblicato il 24/10/2018 prot. n. 25878;

3.di ogni altro atto connesso, consequenziale o comunque presupposto, anche di estremi e data sconosciuta

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'USR Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO che la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui in epigrafe, per le classi di concorso A012 e A022, e che la medesima risulta collocata nelle graduatorie relative alla Regione Campania (all. n. 7, pag.13 e pag.29), di tal che non deve darsi seguito al rilievo ex officio di eventuale incompetenza territoriale di questo TAR, sollevato nel corso della precedente udienza camerale;

RITENUTO – all'esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare - che il ricorso appaia assistito da fumus boni iuris in ordine alla non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, dei titoli dichiarati dall'istante, con

grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra (in particolare, la ricorrente lamenta che le sarebbe stato attribuito un punteggio complessivo di pt.69 laddove, in base ai titoli presentati, il punteggio complessivo corretto avrebbe dovuto essere pari a pt.87 con conseguente migliore posizionamento in graduatoria);

RITENUTO che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione, disponendo, all'esito, l'inserimento della ricorrente in graduatoria nella posizione così ottenuta;

CONSIDERATO che il Ministero intimato nulla ha prodotto in giudizio e che è necessario acquisire la scheda e il verbale recante la valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

CONSIDERATO che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati (da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente) e delle rilevate difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi da parte del Ministero intimato - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con

avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”;

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano “circostanze particolari” per disporre che la notifica avvenga con “modalità diverse” da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito

www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati

dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

-le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

RITENUTO, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 06/11/2019 con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), così provvede:

a)accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

b)ordina al M.I.U.R. di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione dei titoli dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;

c)dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

d)condanna l'Amministrazione al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 500,00# (euro cinquecento/00#);

e)fissa per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 06/11/2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE

Ida Raiola

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO